

## NUOVE COMUNICAZIONI PER I CREDITI DI IMPOSTA 4.0 ANCHE GIA' REALIZZATE

Il DL 39/2024 pubblicato il giorno 29 marzo 2024 ed in vigore dal 30/03/2024 introduce una nutrita serie di comunicazioni per le imprese che si avvalgono dei bonus sugli investimenti ed in particolare 4.0 sia se ancora da realizzare sia se realizzati dal 1 gennaio 2024 ma anche se realizzati nel 2023.

Tali comunicazioni si inseriscono in un più ampio disegno di monitoraggio dei crediti di imposta che ha toccato anche la cessione dei crediti da ristrutturazioni edilizie e superbonus-

### Comunicazioni preventive dal 30 marzo

Per gli investimenti effettuati **a partire dal 30 marzo 2024** viene introdotta una nuova condizione di fruibilità del credito di imposta.

Di fatto si dovrà effettuare una comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, **in via preventiva e successivamente una a consuntivo** indicando le spese agevolate e i crediti maturati sui beni 4.0.

L'obbligo, come detto, scatta, secondo la formulazione normativa, per gli investimenti che **"si intendono effettuare"** dal **30 marzo 2024**.

È da ritenere che **la comunicazione preventiva**, che deve riportare:

- l'importo programmato di spesa;
  - una ipotetica ripartizione temporale della formazione
  - una ipotetica ripartizione temporale dell'utilizzo dei crediti,
- debba effettuarsi, a partire dal 30 marzo 2024, **prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0)**.

Non essendo evidentemente ipotizzabile che le imprese debbano sospendere gli ordini ai fornitori in attesa che ci sia il modello telematico, si immagina, ma il condizionale è d'obbligo, che andrà previsto in via transitoria un congruo termine per comunicare investimenti già avviati dal 30 marzo e fino al momento in cui verrà emanato il modello. Successivamente poi, al completamento dell'investimento che era stato comunicato in via preventiva, **l'impresa dovrà trasmettere, a posteriori, una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati**.

### Compensazione per bonus realizzati dal 1/1/2024 al 29/03/2024

L'obbligo di **comunicare a consuntivo** gli investimenti, cioè di rendicontare costi sostenuti e crediti maturati, è previsto pure per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 29 marzo 2024**. **Anche l'assolvimento di questo obbligo comunicativo è necessario per compensare i crediti maturati**.

Quindi quando verrà emanato il modello bisognerà comunicare, pena la perdita del credito, gli investimenti realizzati, il credito maturato e la ripartizione temporale e di utilizzo del credito.

---

Si immagina che una volta definita la ripartizione temporale del credito (non inferiore a tre anni) se tale credito non fosse speso negli anni nei quali è stata indicata la ripartizione temporale, **questo, a differenza di oggi, potrebbe andare perso**.

La norma tecnicamente non parla di questa eventualità ma le motivazioni per cui sono introdotte queste comunicazione, ovvero avere un quadro puntuale degli utilizzi dei crediti per ragioni di finanza pubblica, induce a ritenere ciò.

### **Compensazione per bonus realizzati 2023.**

Un terzo gruppo di dati da comunicare (**solo a posteriori**) riguarda gli importi degli investimenti 4.0 relativi al 2023 e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al **30 marzo 2024**. Anche per tali crediti la comunicazione è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l'utilizzo dei tax credit nel modello F24.

### **Modello di rendicontazione da aggiornare**

Per effettuare le diverse comunicazioni preventive e consuntive, che sono previste per investimenti avviati dal 30 marzo 2024, per investimenti e del periodo 1° gennaio-29 marzo, nonché per investimenti relativi al 2023, si dovrà attendere che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un decreto direttoriale, aggiorni il modello già previsto dal Dm 6 ottobre 2021 per le precedenti rendicontazioni (che non erano poste come condizione di compensabilità dei crediti).

Ci si interroga ora però se le imprese che hanno già maturato al 30 marzo crediti compensabili (si pensi agli investimenti 2023 e a quelli del primo trimestre 2024 che sono già stati interconnessi) **debbano sospendere l'utilizzo di questi crediti nel modello F24, in attesa di disporre del modello e delle procedure telematiche per effettuare le nuove comunicazioni.**

Per tale motivo, come sopra indicato, sarebbe auspicabile che, anche per i crediti già maturati, il ministero fissi un congruo periodo transitorio nel quale le comunicazioni a consuntivo possono essere effettuate, "salvando" le compensazioni già operate a partire dal 30 marzo e fino alla comunicazione.

Riprendendo quanto accaduto per i crediti di imposta energetici potrebbe essere possibile che dopo l'emanazione del modello venga fissato un termine per comunicare questi crediti residui di modo che, dopo tale data, i crediti compensabili potranno essere solo quelli comunicati salvando ciò che è stato fatto prima della comunicazione.

Ovviamente si attendono chiarimenti che potrebbero ribaltare quanto qui preventivato.

Si precisa che le comunicazioni in oggetto non riguardano i beni strumentali nuovi generici il cui credito di imposta era previsto nel limite del 6% e questo quant'anche siano stati realizzati nel 2023 dopo aver pagato un acconto del 20% entro il 31/12/2022.